



GRUPPO  
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto  
e la Giustizia Costituzionale

SULLA SCELTA DI ESPERIRE SIMULTANEAMENTE LA QUESTIONE DI  
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E IL RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  
NELLE IPOTESI DI DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ\*

PAOLO GAMBATESA\*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una doppia pregiudizialità in divenire. – 3. Le due ordinanze di rinvio della Corte d’Appello di Napoli e la loro parziale (ma non ancora definitiva) risoluzione. – 4. Sull’inopportunità di procedere al duplice e contestuale rinvio. – 4.1. Le ragioni della scelta della Corte d’Appello di Napoli. – 4.2. È ammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata nella contestuale pendenza di un rinvio pregiudiziale? – 4.3. Sui possibili scenari.

### 1. Introduzione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è di recente pronunciata<sup>1</sup> sul rinvio pregiudiziale attivato dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva posto questioni interpretative che sottendevano il possibile contrasto tra le norme nazionali sul trattamento sanzionatorio dei licenziamenti collettivi illegittimi e diverse norme della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’ordinanza del 4 giugno 2020 della Corte di Lussemburgo ha definito il rinvio del giudice *a quo* statuendone l’irricevibilità, per via dell’inapplicabilità della Carta dei diritti alla specifica situazione giuridica. La decisione non ha, tuttavia, del tutto chiuso la questione. Il giudice nazionale aveva, infatti, optato per il contestuale coinvolgimento della Corte costituzionale, avendo prospettato la violazione, da parte della disciplina legislativa, di diritti *simmetricamente* protetti anche dalla Costituzione italiana. Di qui la decisione di adire in simultanea le due Corti<sup>2</sup>. Più

---

\* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

\*\* Cultore della materia in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> Corte di Giust., ordinanza del 4 giugno, C-32/20, *Tj c. Balga Srl*, ECLI:EU:C:2020:441.

<sup>2</sup> Corte d’Appello di Napoli, ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia del 18 settembre 2019, causa C-32/20, *Balga Srl*; ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, reg. ord. n. 39/2020, pubblicata in GU n. 20 del 13/05/2020. Con i primi commenti di v. A. RUGGERI, *Sliding doors per la “doppia*

precisamente, la Corte d'Appello, da un lato, sollevava questione di legittimità costituzionale al fine di ottenere l'espunzione, con effetti *erga omnes*, di alcune norme del d.lgs. n. 23/2015, ritenute lesive sia di parametri *interni* sia di parametri *esterni* (per lo più, come detto, norme della CDFUE); dall'altro, invece, con il rinvio pregiudiziale, sollecitava l'interpretazione del Giudice dell'UE di alcune disposizioni della Carta di Nizza, con la prospettiva di poterne poi far derivare la non applicazione al caso concreto delle previsioni nazionali<sup>3</sup>.

Ora, *chiuso* il rinvio operato in ambito europeo, resta *aperto* quello instaurato dinnanzi al Giudice delle Leggi, che ora evidentemente dovrà valutare la questione con riferimento ai soli parametri *nazionali*.

La parziale definizione delle duplici rimessioni della Corte d'Appello non determina, ad ogni modo, una perdita di interesse a commentare la scelta in sé del giudice comune di procedere ad un doppio rinvio. Ciò in quanto, nel panorama della doppia pregiudizialità, la scelta di rivolgersi ad entrambe le Corti costituisce una soluzione rimasta, fino ad ora, inesplorata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e non vi è ragione di escludere che tale *modus procedendi* possa essere riprodotto in futuro, in ipotesi in cui non vi siano dubbi circa l'applicabilità della Carta di Nizza.

Le note che seguono intendono proprio fornire un'analisi critica circa l'opportunità di investire, allo stesso tempo, la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia, anziché scegliere quale delle due adire prioritariamente. Prima, però, di riflettere su queste questioni, si deve fare un passo indietro, partendo dal contesto – ovverosia il nuovo orientamento della Corte costituzionale sulla c.d. doppia pregiudizialità – entro cui si situa la scelta del giudice di operare un simultaneo rinvio.

## 2. Una doppia pregiudizialità in divenire

Come noto, con l'*obiter dictum* della sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale ha inaugurato una nuova stagione della sua giurisprudenza, introducendo una *procedura* per l'accertamento delle violazioni dei diritti fondamentali che sono parimenti protetti a livello nazionale dalla Carta costituzionale e a livello eurounitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'ipotesi che si apra la strada ad una *doppia tutela* deriva, come ricordato nella pronuncia, dalla *trattatizzazione* della Carta di Nizza sancita dal Trattato di Lisbona<sup>4</sup>, che ha prodotto come conseguenza l'estensione del potere di non applicazione del

---

pregiudizialità” (traendo spunto da Corte App. Napoli, I Unità Sez. lav., 18 settembre 2019, in causa n. 2784, XY c. Balga), in *giustiziainsieme.it*; e, sul merito della vicenda, F. ROSELLI, *Nota all'ordinanza App. Napoli 18 sett. 2019, r.g. 2784/2018*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 1/2020, 2 ss.

<sup>3</sup> Così pt. 19, ord. di rinvio Corte d'Appello Napoli (Corte Giust.), cit. Il giudice *a quo* si determinava «a rimettere da un lato alla Corte costituzionale la valutazione delle possibili violazioni dell'assetto normativo (...), in relazione alle norme costituzionali proprie dell'ordinamento costituzionale al fine della loro espunzione e, sotto altro profilo, a sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'interpretazione delle norme sovranazionali primarie, al fine di consentire al Giudice remittente l'esercizio delle facoltà che l'adesione al Trattato consente».

<sup>4</sup> Sul tema, per tutti, v. M. D'AMICO, *Trattato di Lisbona: principi, diritti e “tono costituzionale”*, in M. D'AMICO – P. BILANCIA (a cura di), *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2009, 70.

giudice comune anche laddove la norma nazionale contrasti con una della Carta dei diritti dotata di effetti diretti.

In tali casi – come intuito da autorevole dottrina<sup>5</sup> già prima della sentenza n. 269 – si può verificare una situazione di *intercambiabilità* fra i diritti e i principi tutelati da entrambe le Carte, che pone nelle mani del giudice comune la possibilità di scegliere in maniera sostanzialmente libera a quale delle due fare riferimento per accertare, o far accertare, l'incompatibilità della norma interna.

Dunque, è proprio nella circostanza che il giudice comune, potendo optare indifferentemente per uno dei due *concorrenti* rimedi giurisdizionali, scelga di prediligere la strada offerta dal diritto europeo, che la Corte ha rintracciato il pericolo che lo strumento della «non applicazione trasmoda[sse] in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge»<sup>6</sup>.

Per questo motivo la Corte è intervenuta ponendo una *deroga*<sup>7</sup> al consolidato schema *Simmenthal-Granital*<sup>8</sup>, una deroga che sul piano processuale si è tradotta nella scelta di ammettere parte delle questioni di legittimità costituzionale in cui si dubita della compatibilità tra norma nazionale e norma europea (non più solo sprovvista di effetti diretti)<sup>9</sup>.

In questo modo, il Giudice costituzionale auspica di poter esprimere la *prima parola*<sup>10</sup>, e, in generale, di rivitalizzare il suo ruolo nel complesso circuito della tutela multilivello dei diritti fondamentali, in parte emarginato da prassi giudiziarie *traboccanti*<sup>11</sup> tendenti alla disapplicazione.

Va però aggiunto che, come precisato negli sviluppi successivi alla pronuncia n. 269, risulta immutato il potere del giudice comune di procedere, in qualsiasi momento, al rinvio pregiudiziale. In particolare, nella sentenza n. 20 del 2019 il Giudice delle Leggi ha affermato che «[r]esta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie

---

<sup>5</sup> V. ONIDA, *A cinquant'anni dalla sentenza «Costa/ENEL»: riflettendo sui rapporti fra ordinamento interno e ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Costa/ENEL: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo*, Giuffrè, 2015, 50 ss.

<sup>6</sup> Corte cost., sentenza del 7 novembre 2017, n. 269, *Cons. in dir.*, n. 5.3., primo cpv.

<sup>7</sup> R. ROMBOLI, *Dalla "diffusione" all'"accentramento": una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Il Foro it.*, n. 7, 8/2018, 2231.

<sup>8</sup> Da ultimo, D. TEGA, *Il superamento del "modello Granital". Le questioni in materia di diritti fondamentali tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, disponibile su *ConsultaOnline*, 2020.

<sup>9</sup> Come noto, la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale sull'ordine delle due pregiudiziali era orientata nel senso che «la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione» (Corte cost., sentenza 4 luglio 2007, n. 284, *Cons. in dir.*, n. 3, ottavo cpv). Sul tema si v. A. CERRI, *La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2013, 2899 ss.; G. SCACCIA, *Giudici comuni e diritto dell'Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017, 2950 ss.

<sup>10</sup> Corte cost., sentenza del 23 gennaio 2019, n. 20, *Cons. in dir.*, n. 2.3., primo cpv.

<sup>11</sup> A. BARBERA, *La Carta dei Diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017, 3 ss.

approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, *arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali* e, per definizione, esclude ogni preclusione»<sup>12</sup>.

Si ritiene, tuttavia, importante precisare che tale *arricchimento* non è dato solo dal fatto che la Corte costituzionale non intende ostacolare la facoltà del giudice comune, che per quello di ultima istanza diventa un obbligo, di esperire il rinvio pregiudiziale, ma anche dall'aver ribadito di poter essere essa stessa a sottoporre all'attenzione della Corte di Giustizia quesiti interpretativi e/o di validità<sup>13</sup>.

Se visto in questa prospettiva, il *dialogo* fra Corte costituzionale e Corte di Giustizia potrebbe iniziare ad intensificarsi, e così le occasioni di reciproca influenza<sup>14</sup>. Da ultimo, va in tale direzione il rinvio pregiudiziale promosso dal Giudice delle Leggi sull'interpretazione del principio europeo di egual trattamento alla luce delle norme nazionali in tema di *bonus bebè*, la cui concessione agli stranieri extracomunitari è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo<sup>15</sup>.

Quella sino ad ora descritta è la prospettiva in cui si è posto il Giudice costituzionale per le ipotesi di doppia pregiudizialità. Con le correzioni apportate dalle decisioni successive alla sentenza n. 269, le coordinate essenziali di questo nuovo orientamento, su un piano teorico, sembrano tracciate con un buon grado di definitività.

Al contrario, sono ancora in corso di definizione le *repliche* degli altri due attori giurisdizionali coinvolti: giudici comuni e Corte di Giustizia.

Da parte di quest'ultima, eccezion fatta per qualche presunta *stoccata*<sup>16</sup>, non è ancora seguita una vera e propria reazione *ufficiale*. Tuttavia, vi è motivo di credere che

---

<sup>12</sup> Sent. n. 20 del 2019, cit., *Cons. in dir.*, n. 2.3., secondo e terzo cpv, corsivo aggiunto.

<sup>13</sup> L'aspetto cui ci si sta riferendo viene affrontato dalla Corte costituzionale sia nella sentenza n. 269 del 2017, cit. (*Cons. in dir.*, n. 5.2., quarto cpv) che nella sentenza del 20 febbraio 2019, n. 63 (*Cons. in dir.* n. 4.3, quarto cpv). In quest'ultima pronuncia si legge: «[I]addove però sia lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri [...]».

<sup>14</sup> Sul tema si v. le riflessioni di B. RANDAZZO, *Le Corti e la fascinazione del dialogo: tra cooperazione e negoziazione. A margine della vicenda Taricco e dintorni*, in C. AMALFITANO (a cura di), *Il primato del diritto dell'Unione Europea e controlimiti alla prova della "saga Taricco"*, Giuffrè, 2018, 293 ss.; F. BIONDI, *Quale dialogo tra le Corti?*, in *Federalismi.it*, n. 18/2019.

<sup>15</sup> Corte cost., ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia, 8 luglio 2020, n. 182. Questo secondo rinvio pregiudiziale in un caso di doppia pregiudizialità trae origine da plurime rimessioni della Corte di Cassazione (sez. Lav.) in materia di c.d. *bonus bebè*, emesse in data 17 giugno 2019 (nn. 177, 178, 179, 180, 181, 182 in GU n. 44 del 2019, 188, 189 e 190 in GU n. 45 del 2019).

<sup>16</sup> Espressione di G. COMAZZETTO, *Cronaca di una svolta annunciata: doppia pregiudizialità e dialogo tra Corti, a un anno dalla sentenza n. 269/2017*, in *Federalismi.it*, n. 24/2018, 34 ss. In particolare, il riferimento è alle sentenze della Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017, C-322/16, *Global Starnet Ltd c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli*, ECLI:EU:C:2017:985 (pt. 23) e del 24 ottobre 2018, C-234/17, *XC, YB e ZA*, C-234/17, ECLI:EU:C:2018:853 (pt. 44). Inoltre, si rammenta che il Giudice eurounitario ha già chiarito la compatibilità con il diritto dell'Unione dei sistemi nazionali di giustizia costituzionale che impongono il vaglio prioritario di costituzionalità, sia pure precisando il rispetto di alcune specifiche condizioni. Cfr., con riguardo all'ordinamento francese, Corte Giust., sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, *Aziz Melki e Sélim Abdeli*, ECLI:EU:C:2010:363, mentre relativamente a quello austriaco, sentenza 11 settembre 2014, causa C-112/13, *A contro B e altri*, ECLI:EU:C:2014:2195, a commento delle quali si v., rispettivamente, D. U. GALETTA, *Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra i giudici alla luce della sentenza Melki*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2011, 223 ss. e R. MASTROIANNI,

questa non tarderà ancora molto ad arrivare, avendo la Corte costituzionale già esperito i suoi primi rinvii al Giudice europeo in ipotesi di doppia pregiudizialità<sup>17</sup>, non senza però prima aver modificato alcuni tratti dell'originaria formulazione della *regola 269*, che potevano risultare poco *rassicuranti* per la stessa Corte di Giustizia<sup>18</sup>.

Con riferimento alle risposte della giurisdizione comune<sup>19</sup>, si può affermare come esse non si siano ancora tradotte in *trend* giurisprudenziali consolidati. Infatti, alcuni giudici hanno deciso di *esplorare* prioritariamente la (nuova) via del giudizio di costituzionalità, anziché quella pregiudiziale europea; altri, di converso, procedendo in prima battuta alla immediata disapplicazione o all'attivazione del rinvio pregiudiziale, hanno rispettato il precedente *ordine*.

La soluzione di adire contestualmente le due Corti è, invece, una scelta inedita della Corte d'Appello di Napoli<sup>20</sup>. Una scelta che interroga e che, come si dirà, denota una lettura singolare della stessa giurisprudenza costituzionale in tema di doppia pregiudizialità.

---

*La Corte di Giustizia e il controllo di costituzionalità: Simmenthal revisited?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014, 4089 ss.

<sup>17</sup> Cfr. Corte cost., ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia del 6 marzo 2019, n. 117, con il commento di S. CATALANO, *Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità Osservazioni a margine dell'opportuna scelta compiuta con l'ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2019, 157 ss.; si v. altresì ord. di rinvio *bonus bebè* (*supra* nt. 15).

<sup>18</sup> Su tali sviluppi della giurisprudenza costituzionale, v. M. D'AMICO, *L'Europa dei diritti: tra "aperture" e chiusure*, in A. PÉREZ MIRAS – G. M. TERUEL LOZANO – E. RAFFIOTTA – M. P. IADICICCO (a cura di), *Setenta años ae constitución italiana y cuarenta años de constitución española*, boe, 2020; G. SCACCIA, *Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: la priorità del giudizio incidentale oltre la Carta dei Diritti?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020, 317 ss.; G. REPETTO, *Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla "doppia pregiudizialità" in materia di diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2019; S. LEONE, *In che direzione va la nuova giurisprudenza costituzionale sui casi di violazione di diritto fondamentale a doppia tutela?*, in corso di pubblicazione; A. CARDONE, *Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell'integrazione europea*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, disponibile su *ConsultaOnline*, 2020.

<sup>19</sup> A titolo d'esempio, tra le primissime *reazioni* della giurisprudenza si considerino alcune pronunce della Corte di Cassazione: in talune di queste è stato avallato, seppur con notazioni critiche, il nuovo orientamento del Giudice costituzionale (cfr. Cass., sez. II civ., ord. di rimessione 16 febbraio 2018, n. 3831); mentre in altre l'*obiter* è stato interpretato come una mera *proposta metodologica* rivolta ai giudici comuni, di cui non si imponeva il rispetto (Cass., sez. Lav., sent. 17 maggio 2018, n. 12108, cfr. pt. 13 della parte in diritto). Successivamente, sempre dalla Cassazione, sono state fornite letture maggiormente adesive: si pensi, ad esempio, alle plurime ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sul *bonus bebè* (cfr. *supra* nt. 15). Non sono mancati neanche recenti ricorsi a Lussemburgo, tra cui Tribunale di Milano, ordinanza di rinvio del 5 agosto 2019, causa C-652/19, *Fallimento Consulmarketing* (cfr. *infra* § 3, nt. 30).

<sup>20</sup> Mentre in dottrina l'ipotesi del rinvio duplice e contestuale è stata già vagliata: in ottica favorevole si v. C. AMALFITANO, *Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale dopo l'obiter dictum della sentenza n. 269/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2019, 25 ss.; ID, *Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza "comunitaria" e costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020, 312; R. G. CONTI, *An, quomodo e quando del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando è 'in gioco' la Carta dei diritti fondamentali UE. Riflessioni preoccupate dopo Corte cost. n. 269/2017 e a margine di Cass. n. 3831/2018*, in *giudicedonna.it*, n. 4/2017, 27 ss. Maggiori perplessità sono espresse da I. M. PINTO, *Il giudizio di incostituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed europeo): il conflitto sulle regole d'ingaggio*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1/2020, 77; S. LEONE, *In che direzione va la nuova giurisprudenza*, op. cit., in corso di pubblicazione.

### 3. *Le due ordinanze di rinvio della Corte d'Appello di Napoli e la loro parziale (ma non ancora definitiva) risoluzione*

Le ordinanze di rinvio originano da un giudizio di appello, promosso per la riforma della sentenza di primo grado che ha rigettato l'impugnativa del licenziamento collettivo<sup>21</sup> disposto, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dal datore di lavoro a carico della ricorrente ed altri colleghi, per motivi di *riduzione del personale*<sup>22</sup>. La ricorrente, ritenendo illegittima la cessazione del rapporto di lavoro per violazione sia dei criteri di scelta di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 223/91 che, più in generale, della procedura di mobilità descritta all'articolo precedente, chiedeva in sede giurisdizionale la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, prescritti al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge. L'impresa resistente, al contrario, oltre a domandare in prima istanza il rigetto dell'appello, evidenziava che la disciplina sanzionatoria applicabile al licenziamento illegittimo in oggetto non fosse più quella invocata dalla ricorrente, bensì, *ratione temporis*, quella prevista dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 recante "disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Ciò in quanto, il contratto di lavoro era stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. in questione (7 marzo 2015), che all'art. 10, comma 1, sotto la rubrica "licenziamenti collettivi", statuisce che «[...] in caso di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'art. 3, comma 1», in cui si prevede, per queste ipotesi specifiche di illegittimità, una tutela indennitaria, in luogo di quella reale. Quest'ultima, però, resta in vigore per i rapporti di lavoro sorti prima del 7 marzo 2015, cui non si applica la nuova disciplina del *jobs act* (cfr. art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 23/2015). D'altra parte, la scelta del cambio di regime di tutela trova il suo fondamento in una disposizione del legislatore delegante del 2014 che all'art. 1 comma 7, lett. c) della legge n. 183/14, esclude che si possa procedere alla reintegrazione per i casi di licenziamenti economici intimati ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, configurandosi in tali ipotesi solo «un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio»<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Per i profili di merito della disciplina sui licenziamenti collettivi, *ex plurimis*, M. BARBIERI, *Il licenziamento individuale ingiustificato irrogato per motivi economici e il licenziamento collettivo*, in M. T. CARINCI – A. TURSI (a cura di), *Jobs act. Il contratto a tutele crescenti*, Giappichelli, 2015, 101 ss.

<sup>22</sup> Per un ulteriore esame del merito dei due rinvii si v. M. MAZZETTI, *La legittimità della disciplina italiana contro il licenziamento collettivo*, in *Questione Giustizia*, 12 febbraio 2020; M. TURRIN, *I licenziamenti collettivi nel Jobs Act investiti da doppia pregiudiziale, comunitaria e costituzionale*, online in *LABOR – Il lavoro nel diritto*, 27 dicembre 2019.

<sup>23</sup> Il criterio dell'anzianità, posto dalla legge delega per la commisurazione dell'indennità, poi riprodotto all'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, è stato vagliato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 26 settembre 2018, n. 194, che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità, in quanto costituiva l'unico criterio di calcolo, rimanendo esclusi altri criteri come, ad esempio, il numero di occupati nell'impresa o le dimensioni della stessa (cfr. *Cons. in dir.* n. 11, quinto cpv). Da ultimo si v. F. LAUS, *Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore, alla luce delle pronunce sul caso Cappato e sulle tutele crescenti nel Jobs Act*, in *Rivista Aic*, n. 2/2020, 80 ss.

Questa è la cornice normativa che fa da sfondo ad entrambe le ordinanze della Corte d'Appello di Napoli. Per quanto concerne, invece, i molteplici motivi di merito di questa doppia rimessione, per esigenza di sintesi, se ne illustrano qui di seguito i tre principali.

a) *In primis*, con riferimento alla nuova tutela di tipo indennitario, che va a coesistere con la precedente, si paleserebbe una disparità di trattamento dovuta alla presenza di più regimi sanzionatori applicabili alla medesima violazione di legge (nel caso di specie quella risultante all'art. 5 comma 1 della legge n. 223/1991). Infatti, in queste ultime situazioni la tutela obbligatoria si applica solo alle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro instaurati in data successiva all'entrata in vigore della novella legislativa (7 marzo 2015), mentre per quelli sorti in data precedente resta in vigore la tutela reale, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300).

b) Inoltre, ad opinione del giudice rimettente, la suddetta tutela indennitaria risulta «irragionevolmente inadeguata per efficacia deterrente e capacità di ristorare il danno effettivo subito dal lavoratore a fronte della illegittima risoluzione del contratto di lavoro, anche sotto il profilo previdenziale»<sup>24</sup>.

c) Da ultimo, si denuncia un eccesso di delega in quanto all'art. 10 del d.lgs. n. 23/2015 il legislatore delegato avrebbe esteso la sanzione *indennitaria* ai licenziamenti collettivi, prevista dalla legge quadro per i soli “licenziamenti economici” (cfr. art. 1 comma 7 lett. c) della legge n. 183/2014).

In relazione alle prime due doglianze segnalate, il giudice avanza il dubbio di lesioni *duplici*, ovverosia di diritti protetti, allo stesso tempo, dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, ed è per tale ragione che opta per la contestuale attivazione delle pregiudiziali costituzionale ed europea.

Più precisamente, nell'ordinanza rivolta alla Corte costituzionale si prospetta la lesione degli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76 e 111 Cost. Inoltre, il giudice invoca la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., come vettore per l'ingresso di parametri *esterni*, tra i quali disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 20, 21, 30, 47) e della Carta Sociale Europea (art. 24)<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Così pt. 32, ord. di rimessione Corte d'Appello Napoli (Corte cost.), cit.

<sup>25</sup> Questa norma della Carta sociale europea è stata oggetto di esame anche nella sentenza n. 194 del 2018, cit., in cui la Corte costituzionale ha confermato la valenza di parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale, per mezzo dell'art. 117 Cost. Sul tema si rinvia a S. LEONE, *Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della corte costituzionale*, op. cit., 647 ss; G. E. POLIZZI, *Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018*, in *Federalismi.it*, n. 4/2019, 2 ss. Si segnala per inciso che di recente il Comitato Europeo per i Diritti Sociali ha condannato l'Italia nel Reclamo collettivo n. 158/2017, *CGIL contro Italia*. L'organo del Consiglio d'Europa ha giudicato improduttivo di adeguata efficacia dissuasiva il fatto che si preveda un tetto massimo (c.d. *plafond*) alla sanzione indennitaria per i licenziamenti collettivi illegittimi (cfr. ppt. 101 ss.). Tra i primi commenti si v. P. TOMMASETTI, *Il Jobs Act viola l'art. 24 della Carta sociale europea anche dopo il c.d. decreto dignità e la sentenza n. 194/2018. Prime note sulla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul ricorso Cgil c. Italia*, in *Rivista delle relazioni industriali*, n. 1/2020, 209 ss.

Gli stessi parametri della CDFUE e della CSE, sotto diversa veste, costituiscono poi l'oggetto dei quattro quesiti sottoposti al vaglio della Corte di Giustizia per il tramite della seconda ordinanza della Corte d'Appello di Napoli.

In estrema sintesi sui quesiti pregiudiziali. I primi tre quesiti concernono l'interpretazione dell'art. 30 CDFUE, che tutela ogni lavoratore «*contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali*». Per la precisione, con il primo quesito si domanda se dalla suddetta disposizione sia possibile desumere, in un'ipotesi di licenziamento collettivo illegittimo, «*un diritto ad una tutela qualificata da parametri di effettività, efficacia, adeguatezza e deterrenza*», dimodoché il rispetto di tali criteri possa essere vagliato dal giudice comune, nei casi in cui questi si trovi a dover applicare le norme nazionali sul regime sanzionatorio previste per i licenziamenti collettivi illegittimi. Inoltre, sempre con riguardo all'art. 30 CDFUE, si chiede di chiarire se il giudice debba interpretare tale disposizione anche in forza dell'art. 24 CSE (e della relativa produzione ermeneutica proveniente dal competente organismo del Consiglio d'Europa), posto che in tal senso sono orientate le Spiegazioni adottate dal *Praesidium* (secondo e terzo quesito).

Infine, nell'ultimo quesito viene sollecitata l'interpretazione degli artt. 20 (principio di uguaglianza), 21 (principio di non discriminazione), 34 (diritto all'accesso alle prestazioni previdenziali) e 47 (diritto ad un rimedio sanzionatorio effettivo) della CDFUE, nei cui confronti potrebbe palesarsi una violazione da parte della normativa italiana, questa consentendo l'applicazione di differenti regimi sanzionatori ad identiche fattispecie.

Come anticipato nelle note introduttive, il rinvio pregiudiziale è stato risolto dalla VII Sezione della Corte di giustizia con l'ordinanza dello scorso 4 giugno. Il Giudice eurounitario si è pronunciato nel senso dell'irricevibilità del rinvio della Corte d'Appello, in quanto ha ravvisato, preliminarmente, la sua incompetenza a giudicare le questioni pregiudiziali avanzate.

In particolare, l'incompetenza è dovuta al fatto che «la situazione giuridica della ricorrente nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione» e, pertanto, le disposizioni della CDFUE invocate dal rimettente «non ha[nno] alcun rapporto con l'oggetto del procedimento principale»<sup>26</sup>.

In altri termini, la Corte di Giustizia ha censurato l'apodittica valutazione compiuta dal giudice *a quo* in ordine alla stessa applicabilità della Carta dei diritti, da quest'ultimo motivata sulla base della considerazione che la disciplina generale dei licenziamenti collettivi, che si rinviene agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, «deve ritenersi ormai *attratta* nelle competenze concretamente attuate dall'Unione Europea per effetto del concreto esercizio di atti di normazione derivata ed in particolare della direttiva 98/59/CE»<sup>27</sup>.

Pur vero che la direttiva 98/59/CE del Consiglio (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi) renderebbe evidente la *traccia* europea della disciplina nazionale in tema di licenziamenti collettivi,

---

<sup>26</sup> Ord. *Tj c. Balga Srl*, C-32/20, cit., par. 23.

<sup>27</sup> Così pt. 70, ord. di rimessione Corte d'Appello Napoli (Corte cost.), cit.



tuttavia – come ha evidenziato la Corte di Giustizia – ciò non implica che l'intera normativa in questione tragga la sua derivazione dalla direttiva 98/59/CE. Vi sono, infatti, disposizioni di legge che, sebbene collocate nel medesimo testo legislativo (l. n. 223/91) emanato in attuazione della suddetta direttiva, sono state introdotte a seguito di una scelta discrezionale del legislatore del '91. Per la precisione, le uniche norme nazionali che si possono considerare emanate in *attuazione* del diritto UE sono gli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, più volte emendati nel tempo per effetto della direttiva 98/59/CE (e delle sue precedenti versioni)<sup>28</sup>.

Al contrario, le disposizioni normative che vengono in rilievo nel giudizio *a quo*, ovverosia quelle sul regime sanzionatorio (dettate *in primis* all'art. 5 comma 3 della legge n. 223/91 e successivamente modificato dagli artt. 10 e 3 del d.lgs. n. 23/2015), non sono state previste al fine di adempiere ad obblighi europei, nello specifico quelli derivanti dalla trasposizione della direttiva 98/59/CE nell'ordinamento nazionale. Ed infatti, la Corte di Giustizia ha precisato che tale direttiva, sebbene miri a rafforzare la tutela dei lavoratori nell'ipotesi di licenziamenti collettivi, «non impone alcun *obbligo specifico* in una situazione come quella della ricorrente nel procedimento principale»<sup>29</sup>.

Naturalmente, questa pronuncia europea segnerà, in parte, anche le sorti di quella che verrà assunta dal Giudice costituzionale, il quale si troverà nell'impossibilità di vagliare le questioni incidentali proposte dalla Corte d'Appello con riguardo ai parametri interposti della Carta dei diritti, per via della presumibile *estraneità* degli stessi al giudizio *a quo*.

Tuttavia, la sorte della disciplina italiana, sotto il profilo del rapporto con il diritto dell'Unione potrebbe non essere stata definitivamente segnata dalla decisione del 4 giugno. A tal proposito si consideri che, in caso analogo a quello sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello di Napoli, il Tribunale di Milano<sup>30</sup> ha ritenuto opportuno investire della questione esclusivamente il Giudice europolitano, motivando tale decisione nel senso della non obbligatorietà delle indicazioni date dalla Corte

---

<sup>28</sup> In verità, le citate norme della legge n. 223 del 1991 sono precedenti alla direttiva 98/59/CE ed infatti alcune disposizioni della legge del 1991 sono state emanate in attuazione della direttiva 75/129/CE, che costituisce la prima direttiva in materia di licenziamenti collettivi. Quest'ultima, è stata emendata una prima volta nel 1992, cui ha fatto seguito la direttiva 98/59/CE, invocata dalla Corte d'Appello di Napoli. L'obiettivo fondo della direttiva del 1975, mantenuto anche nelle successive versioni, era quello di stabilire alcune norme procedurali "comuni" da applicare in caso di licenziamenti collettivi. Ciò in quanto si riteneva che eccessive disparità nel trattamento nell'ambito dei licenziamenti collettivi da parte degli Stati Membri avrebbero potuto comportare dei malfunzionamenti del mercato interno (cfr. 3° considerando della direttiva 75/129/CE). Tuttavia, si segnala che per effetto di queste direttive non si è mai richiesto ai Paesi Membri di adottare delle specifiche sanzioni in caso di licenziamento collettivo illegittimo. A testimonianza di ciò, si veda come l'art. 5 comma 3 della legge n. 223/91, in cui si introduceva una disciplina sul regime sanzionatorio reintegratorio in caso di illegittimità del licenziamento, non è mai stato emendato per effetto dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive in materia degli anni '90 (cfr. d.lgs. 26 maggio 1997, n. 151 e d.lgs. 8 aprile 2004).

<sup>29</sup> Ord. Tj c. Balga Srl, C-32/20, cit., par. 29, corsivo aggiunto.

<sup>30</sup> Tribunale di Milano, ordinanza di rinvio, 5 agosto 2019, causa C-652/19, *Fallimento Consulmarketing*, con i commenti di G. BURRAGATO, *Licenziamenti collettivi e tutele crescenti: il Tribunale di Milano rinvia alla Corte di giustizia* in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, n. 2/2019, 533 ss.; R. COSIO, *Le ordinanze di Milano e Napoli sul jobs act. Il problema della doppia pregiudizialità*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 1/2020, 2 ss.

costituzionale nella sua giurisprudenza sulla doppia pregiudizialità<sup>31</sup>. I quesiti interpretativi di questo ulteriore rinvio a Lussemburgo coincidono in larga parte con quelli avanzati dalla Corte d'Appello di Napoli, con un'unica significativa differenza: nel primo quesito si dubita della lesione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione così come tutelati dall'Accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato introdotto dalla direttiva 1999/70/CE<sup>32</sup>. Mentre nel secondo, il contrasto dei suddetti principi si manifesta con esclusivo riferimento alle norme della Carta di Nizza, che anche in questo caso risulteranno inapplicabili.

Si può ipotizzare che il primo quesito avrà esito diverso, per lo meno in punto di ricevibilità, rispetto a quelli decisi nell'ordinanza del 4 giugno scorso. Infatti, non è da escludere che la Corte di Giustizia potrà comunque vagliare nel merito la censura mossa dal Tribunale di Milano per la sospetta violazione del principio di non discriminazione, situato in una fonte diversa dalla CDFUE.

Una conferma può aversi se si considera il fatto che il Giudice eurounitario non ha proceduto – forse volutamente – alla riunione delle cause del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Napoli che, come si è già evidenziato, avanzano dubbi di comunitarietà nei confronti delle medesime disposizioni nazionali.

In conclusione, sebbene vi sia stata una pronuncia di irricevibilità da parte della Corte di Giustizia, pare che la disciplina nazionale non possa ancora considerarsi del tutto priva di elementi di contrasto con il diritto dell'Unione. Tuttavia, si consideri che la clausola 4 dell'Accordo quadro non è stata invocata nell'atto di rimessione rivolto alla Corte costituzionale. Pertanto, questa non potrà non solo assumere la funzione di parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale, ma neanche essere l'oggetto di un eventuale ed ulteriore rinvio pregiudiziale interpretativo ad opera della Corte costituzionale.

#### **4. *Sull'inopportunità di procedere al duplice e contestuale rinvio***

Prescindendo per ora da una disamina dei possibili futuri sviluppi nel merito della specifica questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Napoli, ci si concentrerà qui piuttosto sulla scelta in sé di utilizzare congiuntamente gli strumenti giurisdizionali astrattamente a disposizione, non potendosi escludere che, in futuro, altri giudici decidano di ricorrere a questo *modus procedendi*. Si anticipa che tale

---

<sup>31</sup> In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto di non essere vincolato dal preventivo esperimento dell'incidente di costituzionalità, in quanto nell'*obiter* della sentenza n. 269 la Corte ha precisato che nelle ipotesi di *doppia tutela* «debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, *fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale* per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE» (*Cons. in dir.* n. 5.2., sesto cpv, corsivo aggiunto).

<sup>32</sup> Con il quesito in questione il Tribunale di Milano mira a sollecitare l'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro in relazione alla disciplina nazionale in tema di licenziamenti collettivi, nella misura in cui questa consenta l'applicazione di un duplice regime sanzionatorio differenziato, creando così una disparità di tutela tra i lavoratori il cui contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 e quelli che, invece, ottengono la stabilizzazione del rapporto di lavoro in data successiva al marzo 2015. Solo a quest'ultimi si applicherebbe la tutela indennitaria, prescritta dal *jobs act*, mentre ai primi si continuerebbe a garantire la tutela reale.

possibilità, ancorché non giuridicamente preclusa, è da ritenersi sconsigliabile. A tal fine si cercherà di indirizzare l'analisi critica vagliando tre distinti profili: a) anzitutto, quali vantaggi spera(va) di ottenere la Corte d'Appello di Napoli decidendo di avvalersi della doppia rimessione; b) se sia ammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata contestualmente all'attivazione di una pregiudiziale europea; c) ed infine, discostandosi dalle sorti della concreta vicenda, quali possibili scenari si aprono in simili ipotesi di doppio rinvio.

#### **4.1. Le ragioni della scelta della Corte d'Appello di Napoli**

La decisione di adottare ad un tempo due ordinanze, di rinvio e di rimessione, deve essere valutata alla luce del nuovo orientamento sulla doppia pregiudizialità, inaugurato dalla Corte costituzionale nel dicembre 2017.

Come è noto, i recenti approdi di questa giurisprudenza si sono consolidati nel senso della non vincolatività del rinvio prioritario alla Corte costituzionale. Ciò premesso, non deve disorientare il fatto che i giudici comuni, avendone avuto la possibilità, abbiano esperito entrambi i rimedi giurisdizionali, decidendo di volta in volta quale Corte adire per prima<sup>33</sup>. Mentre, come già detto, nessuna delle autorità rimettenti aveva, sino ad ora, ritenuto opportuno investire della medesima questione simultaneamente le due Corti in ipotesi di doppia pregiudizialità. La Corte d'Appello di Napoli ha fondato questa scelta sull'assunto secondo cui il recente orientamento costituzionale, non potendo impedire «al giudice a quo di adire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in qualsiasi stato e fase del procedimento», risulta compatibile anche con il contestuale esperimento degli strumenti giurisdizionali<sup>34</sup>.

Conferma ne sarebbe che, con la sentenza n. 20/2019, la Corte avrebbe eliminato ogni dubbio circa l'intenzione di imporre *preclusioni* nel composito sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali (punto n. 2.3., terzo cpv, del *Cons. in dir.*)<sup>35</sup>.

Tuttavia, si nutrono alcune perplessità su questa lettura della sentenza n. 20 fornita dalla Corte d'Appello, dubitandosi che in quel frammento della decisione la Corte costituzionale abbia inteso auspicare l'attivazione simultanea di entrambi i meccanismi giurisdizionali da parte del giudice comune. Infatti, la Corte esclude *ogni preclusione* con riferimento al *concorso dei rimedi giurisdizionali* che generano le due Carte, dato che questi costituiscono un arricchimento delle tutele poste a protezione dei diritti fondamentali. La Corte, in altre parole, sta qui (semplicemente) chiarendo che l'obiettivo del nuovo orientamento giurisprudenziale non è di inibire al giudice il ricorso al rinvio pregiudiziale<sup>36</sup>. Essa, dunque, pur non avendolo formalmente escluso, non ha di contro mai avallato espressamente la tecnica dell'attivazione simultanea delle pregiudiziali.

---

<sup>33</sup> Si v. *supra* nt. 19.

<sup>34</sup> Così pt. 25-26, ord. di rimessione (Corte cost.), cit.

<sup>35</sup> Si v. *supra* nt. 12.

<sup>36</sup> In senso contrario si v. C. AMALFITANO, *Il rapporto tra rinvio pregiudiziale*, op. cit., 312.

Un altro aspetto di particolare interesse è costituito dall'ottica in cui si pone il rimettente operando questa scelta. A suo dire, infatti, la stessa costituisce «una diversa interpretazione del “dialogo tra le Corti”», interpretazione che si sarebbe resa necessaria proprio alla luce della nuova giurisprudenza in tema di doppia pregiudizialità. Per il giudice d'appello quest'ultima potrebbe essere intesa nel senso di aver consentito l'uso dello strumento pregiudiziale solo *a valle* del giudizio di costituzionalità, con l'effetto di esautorare però così «il ruolo del giudice del merito dal meccanismo dinamico di arricchimento delle tutele tra diritto nazionale e diritto eurounitario»<sup>37</sup>.

La Corte d'appello di Napoli, in chiave evidentemente critica (se non addirittura polemica) rispetto al nuovo orientamento della Corte costituzionale sulla doppia pregiudizialità, si propone allora di fornire una *rilettura* di questa giurisprudenza costituzionale «sulla base di un'interpretazione conforme con le norme dei Trattati dell'Unione della prassi costituzionale che, al contempo, consenta di rimettere al Giudice delle Leggi la valutazione della persistenza giuridica, con valore *erga omnes*, di una norma interna contraria a principi fondamentali in una prospettiva anche multilivello»<sup>38</sup>.

In altri termini, sembra che dietro questa duplice azione della Corte d'Appello possa celarsi l'intento di proporre una nuova *versione* della (già *temperata*<sup>39</sup>) *regola 269* cui sembrerebbe sotteso l'obiettivo di voler limitare le occasioni per il Giudice costituzionale di pronunciare la *prima parola*, vincolando questi ad esprimere solo l'*ultima*. Infatti, dalla lettura dell'ordinanza indirizzata al Giudice delle Leggi sembra che il giudice *a quo* dia quasi per certo che la Corte costituzionale deciderà di pronunciarsi successivamente alla decisione della Corte di Giustizia (cfr. *infra* § 4.3 ipotesi *a*). A tal riguardo il giudice ordinario afferma che «[q]uesta Corte, considera d'altra parte che l'esigenza di assicurare una tutela sostanzialmente uniforme ed *erga omnes* (cfr. C. Cost. 20/2019 e C. Cost. ord. 117/19) in tema di diritti fondamentali, comunque, non osti al potere del Giudice del merito, in presenza di una doppia pregiudizialità, di adire autonomamente la Corte di Giustizia, sottoponendo contemporaneamente la questione interpretativa, *rilevante ai fini del giudizio di costituzionalità*. L'assenza di un vincolo ostativo in capo al giudice remittente a proporre autonomamente la questione interpretativa che la Corte costituzionale è *tenuta a vagliare in quanto strumentale ai fini del giudizio che le è proprio*, trova in effetti conferma nelle successive decisioni, e da ultimo, nell'ordinanza n. 117/19»<sup>40</sup>.

Pertanto, in questo schema logico il duplice rinvio assolve ad un fine *strumentale* all'esatta definizione del giudizio di costituzionalità, in particolare per lo scrutinio dei parametri interposti.

Peraltro, *anticipando* il rinvio pregiudiziale – che la Corte costituzionale potrebbe a sua volta esperire *successivamente* nell'ambito del suo scrutinio – il giudice si mette al riparo dal rischio che ciò non avvenga, e che la Corte costituzionale possa cioè decidere senza *beneficiare* dell'interpretazione fornita dal Giudice eurounitario.

---

<sup>37</sup> Così pt. 29, ord. di rimessione Corte d'Appello Napoli (Corte cost.), cit..

<sup>38</sup> *Ivi*, pt. 28.

<sup>39</sup> C. AMALFITANO, *Il dialogo tra giudice comune*, op. cit., 14 ss.

<sup>40</sup> Così pt. 25-26, ord. di rimessione (Corte cost.), cit., enfasi aggiunta.

Un'ulteriore conferma si ha prendendo in considerazione l'oggetto dei rinvii, cioè il regime sanzionatorio di tipo indennitario dei licenziamenti collettivi illegittimi: tematica in parte già affrontata di recente dalla Corte costituzionale, ancorché con esclusivo riferimento ai licenziamenti individuali. Più precisamente, con la sentenza n. 194 del 2018, per la prima volta in un giudizio incidentale<sup>41</sup>, è stata vagliata dal Giudice delle Leggi la tutela indennitaria prescritta all'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 come rimedio per i licenziamenti illegittimi individuali (norma quest'ultima applicabile anche per i licenziamenti collettivi). La decisione del 2018 – per altro, da ultimo, confermata con la sentenza n. 150 del 2020<sup>42</sup> – si concludeva nel senso della illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui prevedeva che l'indennizzo doveva essere esclusivamente calcolato sulla base del criterio dell'anzianità di servizio; mentre risultava compatibile con il dettato costituzionale il nuovo regime sanzionatorio indennitario sia in quanto la scelta di sostituire la tutela reale con quella di tipo indennitario era da ritenersi rientrante nella sfera discrezionale del legislatore, sia per quel che concerneva il profilo del diverso trattamento sanzionatorio, che si verificava per via del fatto che alla medesima fattispecie potevano (e possono tutt'oggi) applicarsi più regimi sanzionatori, differenti tra loro.

L'impressione, in altre parole, è che la Corte d'Appello di Napoli, sapendo che la Corte costituzionale ha di recente deciso una questione che potrebbe avere un peso decisivo ai fini della soluzione di quella odierna, ha preferito attivare una simultanea rimessione, al fine di evitare di veder non accolta la questione in coerenza con quel precedente. Non è forse un caso se un altro giudice (*supra* § 3), che si è trovato a decidere un'identica controversia concernente un licenziamento collettivo illegittimo, abbia preferito optare per il ricorso esclusivo alla Corte di Giustizia<sup>43</sup>.

In conclusione, appare non del tutto implausibile che il giudice *a quo* abbia operato questa precisa scelta per *timore* che la Corte non procedesse al rinvio, nel caso in cui fosse stata investita in esclusiva, dichiarando immediatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale.

#### ***4.2. È ammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata nella contestuale pendenza di un rinvio pregiudiziale?***

---

<sup>41</sup> La prima occasione che la Corte ha avuto per esaminare il d.lgs. n. 23 del 2015 si presentava in un giudizio di ammissibilità del referendum, proposto al fine di ottenerne la completa abrogazione. Con la sentenza n. 26 del 2017 il Giudice delle Leggi ha dichiarato inammissibile il quesito referendario.

<sup>42</sup> Corte cost., sentenza del 24 giugno 2020, n. 150. La Corte riafferma l'impossibilità di adottare unicamente il requisito dell'anzianità come criterio per il calcolo dell'indennità dovuta al lavoratore licenziato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, ovverosia licenziamento affetto da vizio formale o procedurale.

<sup>43</sup> Con riguardo alla ordinanza del Tribunale di Milano è stato infatti osservato – V. FERRANTE, *Licenziamento collettivo e lavoro a termine "stabilizzato": il Jobs Act viene rinviato alla Corte di Giustizia*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 4/XXIX-2019, 3 – che il rimettente nutreva un *evidente spirito critico* nei confronti di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 194 del 2018 cit., che porta lo stesso a sollecitare il solo scrutinio del Giudice Europeo.

Occorre, ora, interrogarsi sulla astratta ammissibilità, alla luce della recente giurisprudenza sulla doppia pregiudizialità, di una questione di legittimità costituzionale che sia stata proposta contestualmente ad un rinvio pregiudiziale. La scelta operata dalla Corte d'Appello di Napoli può definirsi, infatti, *inedita* solo con riferimento alla casistica giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 269 del 2017, dato che se si prende in esame la precedente giurisprudenza si possono rinvenire alcuni casi di duplice e contestuale rimessione alle due Corti.

Primo fra tutti, si pensi al noto caso *Costa c. Enel*, considerato il primo caso di doppia pregiudizialità<sup>44</sup>, che nasceva dal rinvio operato nel gennaio 1964 dal Giudice Conciliatore di Milano, il quale decideva, persino con la medesima ordinanza<sup>45</sup>, di sollevare sia censure di legittimità costituzionale sia quesiti pregiudiziali alla Corte di Lussemburgo.

Come noto, il giudice *a quo* riteneva che la disciplina interna che nazionalizzava l'energia elettrica fosse viziata sotto più profili, ciascuno dei quali da far accertare nella sede giurisdizionale competente. Infatti, da un lato, attraverso un secondo incidente di costituzionalità<sup>46</sup>, si proponevano dubbi circa la lesione di norme costituzionali poste agli artt. 5, 25, 47, 76, 81, 102 e 113, dall'altro, in sede di giudizio europeo si sollecitava l'esatta interpretazione degli artt. 102, 93, 53 e 37 del Trattato CEE.

Dalla scelta del Giudice Conciliatore emerge con chiarezza, però, un aspetto che certamente differenzia quel caso da quello odierno, ovverosia l'aspetto della *autonomia* delle due pregiudiziali, che non risultavano in alcun modo collegate. Una conferma può rintracciarsi nel fatto che, nonostante gli esiti opposti dei due rinvii, non si è verificato un contrasto tra i giudicati delle due Corti. Più precisamente, la Corte di Giustizia si è pronunciata con la sentenza *Costa c. Enel* (C-6/64), ritenendo che la legge italiana fosse d'ostacolo alla corretta applicazione di alcune norme del Trattato CEE dotate di effetti diretti; mentre, successivamente a quest'ultima pronuncia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 1965, deciderà (comunque) nel senso dell'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, le due pregiudizialità erano autonome, dal momento che l'esito della prima era improduttivo di effetti vincolanti per la risoluzione della seconda, che non era stata ancora scrutinata.

Un secondo caso degno di menzione è quello che ha dato luogo all'ordinanza del Giudice delle Leggi n. 85 del 2002. Anche in questo caso il giudice rimettente (il Tribunale di Ascoli Piceno), con stessa ordinanza, aveva deciso di interpellare allo stesso tempo la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> M. CARTABIA, *Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di "doppia pregiudizialità"*, in *il Foro it.*, 1997, VI, 222 ss.

<sup>45</sup> Giudice Conciliatore di Milano, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 16 gennaio 1964, n. 122 (giud. avv. Fabbri).

<sup>46</sup> La Corte costituzionale era stata già investita della medesima questione, anche se con riferimento a parametri costituzionali differenti (cfr. Giudice Conciliatore di Milano, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 10 settembre 1963, n. 192, giud. avv. Carones). Il primo verdetto di infondatezza si rinviene nella sentenza del 24 febbraio 1964, n. 14. Per una ricostruzione della vicenda si v. B. GABALDI VANNOLI, *La «storia» della causa*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Costa/ENEL: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo*, Giuffè, 2015, 81 ss.

<sup>47</sup> Il rinvio occasionerà anche la sentenza della Corte di Giust., 6 novembre 2003, causa C-243/01, *Gambelli e a.*, ECLI:EU:C:2003:597. Le similitudini con il caso *Costa* sono evidenti. Tuttavia si noti che

In virtù di questa doppia pendenza la Corte costituzionale rilevava la *manifesta contraddittorietà*<sup>48</sup> dell'ordinanza di rimessione e per questo concludeva il suo giudizio dichiarando la questione *manifestamente inammissibile* per difetto di rilevanza<sup>49</sup>.

La pronuncia del 2002 si inserisce nel – già ricordato – filone della giurisprudenza costituzionale consolidatasi dopo la sentenza *Granital* (n. 170 del 1984), in cui al riconoscimento del binomio primato-disapplicazione la Corte costituzionale faceva seguire l'accertamento del difetto di rilevanza di questioni sollevate dal giudice comune che non avesse provveduto a risolvere, in coerenza con quello schema, un'antinomia tra una norma interna ed una comunitaria ad effetto diretto. A ciò si deve aggiungere che la Corte non si riconosceva *giurisdizione nazionale* ai sensi dell'art. 234 TCE (ora, art. 267 TFUE); ragion per cui la stessa richiedeva in *ogni caso* al rimettente di adire in prima istanza la Corte di Giustizia, cui competeva accertare la presenza degli effetti diretti della norma comunitaria che si presumeva violata nel giudizio principale.

Pertanto, la motivazione principale a fondamento della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale era data dal fatto che la stessa risultava, nella prospettiva della Corte, *prematura*<sup>50</sup>, poiché sollevata quando non erano ancora ben definiti gli eventuali effetti diretti della norma comunitaria.

---

la questione sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno presentava alcuni caratteri di ambiguità, che impediscono di poter accertare la presenza del carattere *autonomo* delle duplici rimessioni.

<sup>48</sup> Per la precisione, la manifesta contraddittorietà dell'atto di rimessione emergeva «in quanto il giudice solleva contemporaneamente “questione pregiudiziale” interpretativa dei principi del trattato CE avanti alla Corte di giustizia, al fine di accertare se la norma censurata sia compatibile con l'ordinamento comunitario e, quindi, applicabile nell'ordinamento italiano, e questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, così presupponendo che la norma, di cui egli stesso ha sollecitato l'interpretazione della Corte di giustizia, sia applicabile» (ord. n. 85/2002).

<sup>49</sup> Nel testo si è fatto esplicito riferimento al caso di duplice e contestuale rinvio, ma all'inammissibilità per difetto di rilevanza erano destinate anche le questioni sorte a seguito di un rinvio ad entrambe le Corti, ma non simultaneo. Più precisamente, in alcuni casi il giudice *a quo*, sempre nell'ambito dello stesso giudizio, optava *in primis* per il rinvio alla Corte di Giustizia e successivamente, prima che quest'ultima si pronunciasse, anche per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale (cfr. ord. n. 391 del 1992 e nn. 38 e 244 del 1994). Mentre ad un esito parzialmente differente erano destinate le ipotesi in cui la duplice rimessione provenisse da giudici diversi. In tali ipotesi la Corte costituzionale ha rinviato le cause a nuovo ruolo, in attesa che fosse definito il già pendente giudizio comunitario (cfr. Corte cost., ord. n. 165 del 2004, con notazioni critiche di A. CELOTTO, *Ancora un'occasione perduta per mettere chiarezza sulle interferenze fra giudizio di costituzionalità e «comunitarietà»*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2004, 1732 ss., e M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea*, in N. ZANON (a cura di), *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, ESI, 2006, 112 ss; più di recente sull'ordinanza S. LEONE, *In che direzione va la nuova giurisprudenza*, op. cit., in corso di pubblicazione).

<sup>50</sup> F. SORRENTINO, *È veramente inammissibile il «doppio rinvio»?», in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2002, 781 ss. L'A. in particolare non escludeva che potessero esserci delle situazioni in cui il duplice e contestuale rinvio fosse da ritenersi ammissibile, posto che in quel periodo la Corte costituzionale si era *auto-imposta* di non ricorrere allo strumento pregiudiziale comunitario. A tal proposito, si segnalano le tre ipotesi di duplice e contestuale rinvio individuate dal Sorrentino. a) Nella controversia principale sono individuabili due o più questioni pregiudiziali autonome, sicché alcune possono essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale ed altre a quello della Corte di Giustizia. In tale ipotesi il giudice, separando i giudizi, può adire entrambe le Corti. b) Nel giudizio *a quo* sono configurabili «due (o più) questioni pregiudiziali, che devono essere rimesse ad altri giudici; ma in tal caso esse non potranno avere il medesimo grado di pregiudizialità, onde la soluzione della prima questione non potrà non influenzare la soluzione della seconda, la cui pregiudizialità, quindi, potrebbe venir meno dopo la decisione della prima. In tal caso la vera questione pregiudiziale è una sola, onde non si giustificerebbe un doppio e contestuale rinvio». c) «...[L]a medesima questione pregiudiziale presenti profili che appartengono alla competenza di*

Tuttavia, non si può non osservare come alcuni dei presupposti descritti<sup>51</sup>, che hanno motivato questa pronuncia del Giudice costituzionale dei primi anni 2000, risultano superati, sicché ad oggi si può sostenere che in caso di contestuale rinvio pregiudiziale l'ostacolo della ammissibilità della questione sia facilmente rimovibile. Infatti, se è vero che il nuovo orientamento della Corte costituzionale ha lasciato al giudice la piena facoltà di adire la Corte di Giustizia, sarebbe difficilmente argomentabile su un piano logico che la questione di legittimità costituzionale incappi in un vizio di inammissibilità nel caso in cui tale facoltà venga da questi concretizzata in un duplice rinvio.

### 4.3. Sui possibili scenari

L'ultimo profilo da prendere in considerazione riguarda il vaglio dei possibili scenari che potrebbero prospettarsi a seconda di quale delle due Corti, congiuntamente adite, dovesse esprimere la *prima parola*.

Si considerino queste possibili tre situazioni.

a) Interviene per prima la Corte di Giustizia pronunciandosi *a1)* fornendo un'interpretazione della Carta tale per cui si abilita il giudice a procedere alla disapplicazione oppure, di converso, *a2)* nel senso dell'irricevibilità o della mancata violazione della CDFUE da parte delle norme interne impugnate.

b) Il Giudice eurounitario viene *anticipato* da una sentenza di *b1)* accoglimento o di *b2)* rigetto della Corte costituzionale.

c) La Corte costituzionale opera un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia *c1)* prima, o *c2)* eventualmente dopo, che quest'ultima si pronunci sui quesiti proposti dal giudice comune.

Nel primo scenario il prioritario intervento della Corte di Giustizia sarebbe in grado di influire sulla questione di legittimità costituzionale solo nell'ipotesi *a1)*. In tale evenienza la Corte costituzionale, avendo *atteso*<sup>52</sup> la decisione europea, risulterebbe

---

diversi giudici, ond'essa non possa essere decisa se non dopo che siano stati entrambi interpellati, senza che possa dirsi che un profilo sia pregiudiziale all'altro; ciò che giustificerebbe, anche per ragioni di economia processuale, il doppio contestuale rinvio». Il discrimine tra le situazioni *sub b)* e *sub c)* è da individuarsi nel *petitum* del rinvio pregiudiziale: se questo è formulato con l'intento di capire se il rimettente può procedere alla disapplicazione (*sub b)*) oppure se «l'interpretazione del Trattato costitui[sce] il passaggio logico necessario per la formulazione della questione di costituzionalità delle norme interne» (*sub c)*). In quest'ultima ipotesi il doppio e contestuale rinvio potrebbe essere ammissibile, in quanto la pregiudiziale comunitaria è finalizzata ad *approfondire* il giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

<sup>51</sup> Si consideri, in particolare, che la Corte costituzionale – a partire dal 2008 con riferimento ai giudizi in via principale (ord. n. 103) e dal 2013 a quelli in via incidentale (ord. n. 207) – può rivolgere quesiti interpretativi e/o di validità alla Corte di Giustizia. Dunque, un vantaggio derivante dall'aver instaurato un canale di comunicazione con il Giudice di Lussemburgo, può rintracciarsi nel fatto che, ora, viene meno per il giudice comune la necessità di adire sempre in prima istanza il Giudice europeo, in quanto questi può, se del caso, essere interpellato dalla stessa Corte costituzionale.

<sup>52</sup> L'idea che la Corte costituzionale attenda un giudizio *esterno* non è infrequente se si prendono in esame alcune pronunce costituzionali che sono state rese a seguito di una sentenza della Corte Europea



parzialmente *incatenata ex post* a questa. Ciò in quanto, il Giudice delle Leggi, quand'anche volesse dichiarare la questione infondata rispetto ai parametri *interni*, si troverebbe vincolato a pronunciarsi nel senso dell'accoglimento della stessa con riguardo ai parametri *esterni*, a meno che non ritenga più idoneo procedere ad un ulteriore rinvio a Lussemburgo (c2), perché ravvisa la possibilità di far scattare i controlimiti<sup>53</sup>. Al contrario, se in prima battuta dovesse sopraggiungere una decisione della Corte di Giustizia di irricevibilità o che accerti il mancato contrasto tra le norme della Carta e quelle nazionali in rilievo, il successivo giudizio del Giudice delle Leggi risulterebbe *libero* da *vincoli europei* e le censure mosse in relazione ai parametri interposti verrebbero definite, rispettivamente, inammissibili o infondate. In questa casistica rientrano le duplici rimessioni operate dalla Corte d'Appello di Napoli, che – come si è detto *supra* §3 – sono state già parzialmente risolte in sede di giudizio europeo. Infatti, l'irricevibilità deliberata dal Giudice europeo dovrebbe determinare l'inammissibilità della questione incidentale promossa in riferimento ai parametri *esterni*, invocati nell'ordinanza di rimessione indirizzata alla Corte costituzionale.

Il secondo scenario, al contrario, si verificherebbe qualora sia la Corte costituzionale ad intervenire per prima decidendo o di accogliere le questioni avanzate per la sospetta lesione di uno o più parametri interni<sup>54</sup> (b1), cosicché quelli eurounitari resterebbero assorbiti. Inoltre, in tale eventualità pare non si possa escludere che alla decisione di accoglimento potrebbe seguire il ritiro dell'ordinanza che ha occasionato il rinvio pregiudiziale, ciò determinando la cessata materia del contendere nel giudizio instaurato dinnanzi alla Corte di Giustizia (art. 100 par. 1 del regolamento di procedura Corte Giust.)<sup>55</sup>. Un esito parzialmente diverso si potrebbe avere sempre nel caso in cui

---

dei Diritti dell'Uomo. Sul punto *amplius* M. E. D'AMICO, *Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti*, in *Italian Review of Legal History*, n. 3/2017, 11.

<sup>53</sup> R. CONTI, *An, quomodo e quando*, op. cit., 27. L'A. ritiene che in caso di contestuale rinvio alle due Corti «non si avrebbe difficoltà a rilevare che la pronuncia della Corte UE risulterebbe emessa all'interno del medesimo giudizio, come tale ancor di più destinata a produrre effetti vincolanti non soltanto il giudice comune, ma anche nei confronti della Corte costituzionale [...]. Tale vincolo, ovviamente, non operare ove la Corte costituzionale dovesse riscontrare l'esistenza di un controlimite non preso in considerazione della Corte UE [...]». Tuttavia, l'A. non esclude neanche che possa concretizzarsi il terzo scenario, per via della «situazione di incertezza che verrebbe a prodursi per la 'disapplicazione' della pronuncia della Corte UE».

<sup>54</sup> S. LEONE, *In che direzione va la nuova giurisprudenza*, op. cit., in corso di pubblicazione. Inoltre, questa ipotesi è ritenuta di "più frequente riscontro" da A. RUGGERI, *Sliding doors per la "doppia pregiudizialità"*, op. cit., 8, ove dovesse intervenire per prima la pronuncia costituzionale. Inoltre, l'A. ha osservato che «[l']invalidazione della norma interna, poi, potrebbe concretarsi in un annullamento "secco" ovvero in uno di tipo manipolativo e, segnatamente, additivo (di principio ovvero di regola). Quest'ultima evenienza presenta uno speciale interesse, dal momento che preclude poi ai giudici in genere di esercitare eventuali rinvii alla Corte dell'Unione aventi per specifico oggetto il testo di legge così come riscritto dalla Consulta (e, dunque, in buona sostanza, la norma da questa aggiunta o, come che sia, variamente corretta), ostandovi l'impenetrabile scudo protettivo a sua difesa eretto dall'art. 137, ult. c., cost.».

<sup>55</sup> Ai sensi della stessa disposizione regolamentare (par. 2), non è da escludere che sia la stessa Corte di Giustizia a rilevare "la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza", determinando così la fine del suo giudizio per cessata materia del contendere. In aggiunta, però, si osservi una peculiarità della pronuncia interpretativa resa dalla Corte dell'Unione. «Tale sentenza – come autorevolmente sostenuto da G. TESAURO – deve essere considerata anche al di fuori del contesto processuale che l'ha provocata, proprio perché si pronuncia su punti di diritto» (ID, *Diritto dell'Unione Europea*, Cedam, VII Ed., 324). Sebbene l'A. non si riferisca specificatamente all'eventualità che il

giunga prioritariamente la sentenza del Giudice delle Leggi, ma con questa vengano dichiarate infondate tutte le questioni incidentali (dunque, anche quelle prospettate in relazione ai parametri interposti). In tale evenienza il giudice del rinvio si troverebbe, poi, a dover attendere la decisione della Corte di Lussemburgo, che potrebbe o statuire il mancato contrasto tra le norme della Carta di Nizza e le norme nazionali censurate, oppure fornire un'interpretazione delle prime tale per cui ne derivi la non applicazione delle seconde nel giudizio *a quo*.

Da ultimo, secondo la terza previsione presa in considerazione (*c1*), pare non possa neanche escludersi che, prima della definizione della pregiudiziale europea, il Giudice costituzionale possa far *uso* del potere di cui anch'esso gode ai sensi dell'art. 267 del TFUE. Così, il rinvio pregiudiziale operato dalla Corte andrebbe a cumularsi al precedente attivato dal giudice comune, e questi (verosimilmente) verrebbero decisi congiuntamente in sede di giudizio europeo<sup>56</sup>.

Per tutte le ipotesi descritte possono, però, individuarsi degli *inconvenienti*, che, nello specifico, potrebbero venire in rilievo qualora ognuna di queste situazioni dovesse consolidarsi nella prassi dei due *attori giurisdizionali* cui spetta la decisione.

Il primo scenario – come si è detto *supra* §4.1 – relegherebbe la Corte costituzionale ad un ruolo *diminuito* nella tutela *integrata* dei diritti fondamentali, in quanto ad essa spetterebbe non più la *prima parola*, ma solo *l'ultima*. Così l'effetto che si otterrebbe sarebbe quello di un drastico calo delle occasioni di *dialogo* tra le due Corti, il quale verrebbe verosimilmente attivato unicamente allorquando si renda necessario *disinnescare* i controlimiti<sup>57</sup>.

Di converso, se la Corte costituzionale si pronunciasse sempre prima della Corte europea con una sentenza di accoglimento, il Giudice eurounitario finirebbe per non pronunciarsi mai sui casi in cui si fa questione di un diritto fondamentale *a doppia tutela*; dunque, in tal caso sarebbe la Corte dell'Unione ad avere un ruolo non paritario

---

giudice comune ritiri l'ordinanza di rinvio, si può comunque sostenere che, per la ragione illustrata dall'A., il Giudice dell'Unione potrebbe difficilmente rilevare la sua carenza a *giurisdicere* un rinvio interpretativo, anche laddove fosse intervenuta una pronuncia nazionale atta a definire il giudizio principale. In altri termini, si crede che nei casi di rinvio interpretativo la cessazione del giudizio eurounitario possa aversi, con maggiori probabilità, a seguito del ritiro dell'ordinanza da parte del giudice rimettente.

<sup>56</sup> Circostanza verificatasi nel caso Mascolo – Napolitano. Più precisamente, la Corte costituzionale, adita dal Tribunale di Roma e di Lamezia Terme, realizzava il suo primo rinvio pregiudiziale su una questione già sollevata precedentemente dal Tribunale di Napoli. La Corte di Giustizia ha riunito i due rinvii nella causa *Mascolo* (C-418/13), cfr. C. AMALFITANO, *Il dialogo tra giudice comune*, op. cit., 19, si v. nt. 55. La Corte costituzionale in quella occasione avrebbe potuto rinviare la causa al ruolo, confermando il precedente del 2004 (si v. *supra* nt. 49), ma invece ha deciso di invertire rotta rinviando a Lussemburgo.

<sup>57</sup> Inoltre, rimane ancora incerto se il giudice possa immediatamente procedere alla non applicazione, qualora la Corte di Giustizia dovesse pronunciarsi per prima e con verdetto favorevole. Una parte della dottrina ritiene che il giudice possa procedere immediatamente alla non applicazione e in tale evenienza non può escludersi con certezza che la Corte costituzionale continui il suo giudizio nella consapevolezza che il giudizio di principale sia stato già definito (cfr. A. RUGGERI, *Sliding doors per la "doppia pregiudizialità"*, op. cit., 12). Mentre, R. CONTI è dell'avviso che in tale situazione il giudice rimettente, prima di procedere alla disapplicazione, debba aspettare anche la conclusione del giudizio di legittimità costituzionale, all'esito del quale, qualunque sia la decisione del Giudice delle Leggi, il giudice *a quo* potrà non applicare la norma nazionale (ID, *An, quomodo e quando*, op. cit., 27, cfr. nt. 54).

nel *dialogo* con la Corte costituzionale<sup>58</sup>. Ed inoltre, tale interlocuzione sarebbe preclusa nell'ipotesi *b2*, giacché si riscontrerebbe che la Carta dei diritti appresta una tutela maggiore di quella offerta dalla Costituzione italiana, ma ciò condurrebbe alla sola disapplicazione della disposizione nazionale, essendosi il Giudice costituzionale già pronunciato nel senso dell'infondatezza delle questioni. Tuttavia, laddove si dovesse verificare questa situazione, si concorda con quella parte di dottrina<sup>59</sup> che ritiene che il giudice non potrebbe immediatamente procedere alla non applicazione, poiché sarebbe maggiormente opportuno che questi sollevi un secondo incidente di costituzionalità per consentire al Giudice delle Leggi, alternativamente, o di trasformare l'originaria pronuncia di infondatezza in una di accoglimento, oppure, di escludere che il maggior grado di tutela garantito al livello comunitario non contrasti con un controlimite. Pertanto, anche relativamente all'ultima casistica analizzata si rintracciano degli elementi negativi circa l'immediato coinvolgimento di entrambe le Corti: da un lato, ove il giudice dovesse disapplicare senza rimettere la questione alla Corte costituzionale, verrebbero *preclusi* i *necessari* effetti *erga omnes*, mentre dall'altra, se il Giudice delle Leggi fosse investito una seconda volta, i tempi del processo *a quo* si dilaterrebbero notevolmente.

La terza ed ultima situazione possibile concerne l'eventualità che venga esperito un secondo rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale alla Corte di Giustizia. Tale scenario, a parere di chi scrive, è forse il meno problematico, dal momento che non depotenzia i rapporti tra le Corti e tra le reciproche giurisprudenze; tuttavia non si può non sottolineare che potrebbe emergere, anche in questa eventualità, l'incognita legata all'eccessiva durata dei tempi di sospensione del processo principale<sup>60</sup>.

Inoltre, l'inopportunità di adire congiuntamente le due Corti può individuarsi anche con riferimento alle circostanze che hanno parzialmente chiuso questa prima vicenda di simultaneo rinvio, ovverosia l'accertamento preliminare dell'applicabilità della Carta di Nizza. In tale ipotesi sarebbe più corretto investire della questione il Giudice dell'Unione e non entrambe le Corti perché non si può essere certi che si pronunci per prima quella di Lussemburgo (cfr. ipotesi *b*). Giova, per altro, aggiungere che tale incertezza, nel caso in questione, non è stata avanzata dalla Corte rimettente, che, invece, aveva dato per certa l'applicabilità della CDFUE.

---

<sup>58</sup> Cfr. M. MASSA, *La prima parola e l'ultima. Il posto della Corte costituzionale nella tutela integrata dei diritti*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. n. 3/2019, 756. L'A. prende astrattamente in esame il caso in cui il giudice formuli i quesiti pregiudiziali ad incidente di costituzionalità già sollevato (ma non ancora deciso). A tal proposito osserva che, da una parte, «un giudicato costituzionale di rigetto non precluderebbe eventuali (questioni pregiudiziali e) disapplicazioni; dall'altra parte, l'accoglimento toglierebbe comunque dal tappeto la norma sospetta di incompatibilità con la CDF (anche se, proprio per questo, impedirebbe ulteriori approfondimenti sui profili europei)». Tuttavia, per l'A. ciò che assume una centralità è «la possibilità processuale per la Corte costituzionale di prendere subito parte attiva alle discussioni sulla compatibilità tra leggi nazionali e Carta di Nizza, e di impostarne i termini».

<sup>59</sup> S. CATALANO, *Doppia pregiudizialità: una svolta 'opportuna' della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, fasc. n. 10/2019, 32.

<sup>60</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Sliding doors per la "doppia pregiudizialità"*, op. cit., 11. L'A. evidenzia che solo in apparenza il simultaneo rinvio può accorciare i tempi di sospensione del giudizio, in quanto questi potrebbero dilatarsi ulteriormente per effetto degli ulteriori rinvii che possono essere esperiti.

In conclusione, constatando che «la simultaneità è solo “in entrata”, non pure “in uscita”»<sup>61</sup>, e che ciò implica l'impossibilità di individuare *ex ante* la Corte che si esprimerà per prima, si è dell'avviso che la duplice e contestuale rimessione alle due Corti in ipotesi di doppia pregiudizialità impedisca sia il rafforzamento dei *legami* tra le Corti sia il tentativo di accorciare i tempi processuali. Aspetti, quest'ultimi, che verrebbero maggiormente valorizzati allorquando fosse il Giudice delle Leggi a «prendere subito parte attiva alle discussioni [con la Corte di Giustizia] sulla compatibilità tra leggi nazionali e Carta di Nizza»<sup>62</sup>. Pertanto, ostacolare questo non ancora ben collaudato dialogo, attraverso una *diversa interpretazione* dello stesso<sup>63</sup>, rischia di introdurre incertezze e ritardi alla sempre più complessa tutela dei diritti fondamentali.

---

<sup>61</sup> A. RUGGERI, *Sliding doors per la “doppia pregiudizialità*, op. cit., 7.

<sup>62</sup> M. MASSA, *La prima parola e l'ultima*, op. cit., 756.

<sup>63</sup> Cfr. pt. 29, ord. di rimessione Corte d'Appello Napoli (Corte cost.), cit.